



Tribunale di Mantova e Procura della Repubblica di Mantova
Ordine degli Avvocati e Camera Penale di Mantova

PROTOCOLLO DI INTESA

tra

**Tribunale Ordinario e Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di
Mantova, Ordine degli Avvocati e Camera Penale di Mantova**

(Disposizioni in tema di "Prevenzione coronavirus" – provvedimenti organizzativi – Udienze Penali con Rito Direttissimo In Videoconferenza - artt. 2 comma 7 D.L. 11/2020 e 45 bis e 146 bis disp. att. c.p.p.- limitazione degli accessi ad uffici e cancellerie)

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visto il D.L. n. 18 del 17.3.2020 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visti i D.P.C.M. del 9.3.2020 e dell'11.3.2020;

Considerato che i citati D.L. hanno inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

Visto l'art. 83, co. 7, lett. d) D.L. n. 18/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare "linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze";

Visto l'art. 83, co. 7, lett. d) D.L. n. 18/20, secondo il quale è possibile prevedere "la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze";

Considerato che l'art. 83, co. 12, D.L. n. 18/20 dispone che "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia";

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2020 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie";

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L.,

il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Microsoft Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Considerato che gli Uffici Giudiziari di Milano hanno predisposto – e positivamente testato – gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto";

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5).

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Alle udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato) dinanzi al Giudice del dibattimento, si procederà in videoconferenza.
2. La videoconferenza verrà stabilita con postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi in cui l'arrestato sia posto in uno dei luoghi di cui all'art. 558 comma 4 bis, secondo alinea, c.p.p. (idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato) presso uno dei Comandi di cui al punto 4), in relazione alla PG che ha eseguito l'arresto. La videoconferenza verrà stabilita presso questi ultimi Comandi come individuati, anche nel caso di arresti domiciliari.
3. I giudizi che proseguono in data diversa, in ragione della richiesta di termine a difesa oppure con rito alternativo (patteggiamento o abbreviato semplice non condizionato), anche in esito al termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale.

In tal caso, il Giudice darà atto che l'arrestato / imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nel caso di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, come da punto 2.

Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

4. Viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma *Microsoft TEAMS*, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le Forze dell'Ordine e l'Avvocatura.

Alla firma del presente protocollo, risultano attivati e testati i collegamenti con la Casa Circondariale di Mantova, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Mantova, i Comandi delle Compagnie Carabinieri di Mantova, Castiglione delle Stiviere, Gonzaga, Viadana, la Questura di Mantova, il Comando Provinciale della

Guardia di Finanza di Mantova e il Comando della Polizia Locale di Mantova.

In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.

5. Il difensore partecipa all'udienza di convalida e successive, in alternativa da remoto, ovvero presso l'aula di udienza ovvero ancora presso il luogo dove si trova l'arrestato, in tutti i casi munito di personal computer personale o altri strumenti telematici idonei allo scopo sui quali avrà installato la piattaforma Microsoft Teams. La polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto. La polizia giudiziaria darà atto nel verbale d'arresto della scelta fatta dal difensore in merito alla modalità di partecipazione all'udienza.
6. Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail al quale gli verranno trasmessi gli atti e che servirà anche per il collegamento telematico all'udienza, indicando a tale scopo un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC). La polizia giudiziaria ne darà atto nel verbale di arresto. La polizia giudiziaria indicherà nel verbale di arresto anche l'indirizzo e-mail tramite il quale verrà attivata la video conferenza con l'arrestato (quello del luogo ove si trova l'arrestato presso la polizia giudiziaria oppure quello della Casa Circondariale di Mantova, nel caso l'arrestato sia stato condotto in carcere, in quest'ultimo caso comunicando altresì l'indirizzo email dal quale l'ufficiale di PG che ha eseguito l'arresto farà la relazione ex art. 558 c.p.p.), nonché il numero di telefono del Comando/Casa Circondariale o Ufficio presso il quale l'arrestato è custodito.
7. La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore – ove possibile – il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.
8. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., ovvero in uno dei luoghi di cui all'art. 558 comma 4 bis, secondo alinea c.p.p. (idonee strutture nella disponibilità degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato), la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per la celebrazione dell'udienza di convalida da remoto ovvero indicherà il Comando presso cui vi è la camera di sicurezza presso cui è custodito l'arrestato.
9. Il difensore presenza all'udienza di convalida e all'eventuale contestuale giudizio direttissimo, mediante collegamento in videoconferenza (con le modalità sopraindicate), a seguito di "invito" telematico da parte del Giudice che procede. E' sempre garantita al difensore la possibilità di colloquiare con l'assistito prima, durante e dopo l'udienza senza essere sentiti da altri utenti.

In tal caso sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto da parte della Casa circondariale ovvero da parte della polizia giudiziaria, anche mediante la presenza di un interprete (ove necessario).

10. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail del Pubblico Ministero di turno il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail (non PEC) del difensore nominato, dati che verranno comunicati anche alla segreteria della Procura della Repubblica all'indirizzo mail

intercettazioni.procura.mantova@giustiziacert.it

11. La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti, inviando anche alla posta elettronica PEC della Procura della Repubblica di Mantova intercettazioni.procura.mantova@giustiziacert.it con la dicitura "URGENTE".
 12. La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà, mediante importazione dal "Portale NDR" o nelle modalità ordinarie, all'iscrizione, alla formazione del fascicolo (completo del provvedimento del Pubblico Ministero di presentazione dell'imputato all'udienza) e quindi alla sua trasmissione:
 - ⇒ al difensore, in formato digitale, via mail attraverso l'indirizzo dallo stesso indicato;
 - ⇒ alla cancelleria del Giudice in originale cartaceo ovvero in formato digitale (PEC dibattimento.penale.tribunale.mantova@giustiziacert.it) in quest'ultimo caso dando avviso orale dell'invio. In ogni caso, verrà depositato il fascicolo cartaceo;
 - ⇒ al VPO d'udienza in copia cartacea oppure in formato digitale via mail all'indirizzo istituzionale; il VPO potrà partecipare all'udienza sia da remoto situandosi negli uffici della Procura di via Conciliazione, n.77, ufficio di collaborazione del Procuratore, ovvero in via Poma qualora vi sia ufficio libero disponibile, dove potrà usare sia le dotazioni informatiche fisse a disposizione dei VPO che il proprio personal computer portatile ovvero altri strumenti telematici a disposizione; potrà inoltre partecipare in aula di udienza con il proprio personal computer portatile ovvero altri strumenti telematici a disposizione, purché questo non crei conflitto audio o nella ricezione del segnale con la postazione telematica del giudice e delle altre parti;
- Al PM di turno esterno.

La segreteria darà atto dell'orario di avvenuto invio degli atti al difensore.

Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica istituzionali:

- della Polizia Giudiziaria che ha operato l'arresto;
- degli operatori di Polizia Giudiziaria o della Casa Circondariale presso cui verrà attivata la videoconferenza con l'imputato, nonché il numero di telefono del luogo in cui si trova l'arrestato;
- del difensore;
- del VPO d'udienza;
- del Pm di turno esterno.

Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete specificando la lingua.

Per garantire la migliore funzionalità nella celebrazione delle udienze, il Pubblico Ministero di turno esterno si impegna a trasmettere il fascicolo cartaceo alla Cancelleria Penale almeno 45 minuti prima dell'orario fissato per la celebrazione dell'udienza, al fine degli adempimenti necessari per il SICP.

La segreteria del Pubblico Ministero di turno uscente comunicherà telefonicamente alla cancelleria del Giudice, entro le ore 9.00, il numero complessivo degli arrestati che verranno presentati in udienza.

13. Il Giudice stabilirà il collegamento mediante il link “stanza virtuale” del proprio account *Microsoft Teams*, secondo le indicazioni ricevute con l’atto di presentazione, dopo che il difensore avrà ricevuto gli atti da almeno un’ora prima, in modo tale che siano consentite la lettura degli atti e le interlocuzioni preliminari con l’assistito e i suoi familiari.
14. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all’udienza ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza “per ragioni di sicurezza”, da individuarsi nell’attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.
15. Nell’ipotesi in cui l’atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà accanto all’arrestato con osservanza delle distanze precauzionali e di ogni altra misura per la prevenzione COVID -19.
16. Nel luogo ove si trova in collegamento l’arrestato/imputato sarà presente anche un ufficiale di PG che redigerà un verbale in cui verrà dato atto dell’identificazione dei presenti; tale verbale sarà poi trasmesso alla Cancelleria del Tribunale o dell’ufficio GIP/GUP a mezzo PEC e verrà allegato al verbale redatto dall’assistente di udienza.
17. Il difensore e l’arrestato potranno consultarsi riservatamente a mezzo telefono, anche con l’ausilio di un interprete, ai sensi dell’art. 146 bis comma 4 disp. att. c.p.p.. Sarà a disposizione dell’assistito - arrestato o sottoposto a misura cautelare o detenuto - per la esigenza sopra indicata un telefono con linea dedicata messo a disposizione, per tali incombenti e per la durata degli stessi, dall’autorità penitenziaria, nel caso l’assistito sia in carcere, ovvero dalla polizia giudiziaria presso cui l’assistito si trova per lo svolgimento dell’udienza.
18. La partecipazione all’udienza da remoto non consente di derogare all’obbligo di indossare la toga ove prescritto.
19. Nel corso dell’udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali. L’ufficiale di polizia giudiziaria effettuerà la relazione ex art. 558 comma 3 c.p.p. dalla postazione telematica a disposizione della polizia giudiziaria presso i relativi Uffici (Comandi o Questura).
20. Qualora sia necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà invitare le parti alle quali non ha dato la parola a disattivare temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.
21. Nel corso dell’udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla “stanza virtuale” della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della cancelleria del Giudice. Se vi fossero difficoltà tecniche per lo scambio di file pdf, file video o file audio, le parti potranno produrli, sia mediante invio alla posta elettronica del giudice e delle altre parti, che con il deposito ordinario in cancelleria, previa intesa, avvisando di ciò con tempestività il giudice e le altre parti con comunicazione nel corso dell’udienza.

Dell’avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza, sottoscritto dal Giudice e dal cancelliere.

Il Giudice all’esito darà lettura in udienza della decisione sulla convalida e sulla

eventuale richiesta di misura cautelare.

La cancelleria del Tribunale trasmetterà copia dell'ordinanza via PEC per le comunicazioni alle parti e per l'esecuzione alla casa Circondariale, ovvero al Comando presso il quale si trova l'arrestato.

Sarà comunque garantita la possibilità di un'interlocuzione diretta e separata tra le parti processuali per il raggiungimento di eventuali accordi ex art. 444 c.p.p.

22. Tutto quanto sopra previsto si applicherà anche ai procedimenti di convalida di arresto e fermo di indiziato di delitto, nonché agli interrogatori di garanzia che avverranno avanti il Giudice per le indagini preliminari, in quanto compatibili.

La Procura sarà notiziata dell'udienza di convalida in video conferenza all'indirizzo mail istituzionale della segreteria penale e anche all'indirizzo mail istituzionale "giustizia.it" del PM che ha richiesto la convalida o la misura, il quale comunicherà alla cancelleria del GIP se intende partecipare all'udienza (ovvero se partecipa altro PM di cui fornirà indirizzo istituzionale). Le altre parti che avranno ricevuto l'avviso della fissazione dell'udienza di convalida, avranno l'onere di comunicare al Giudice l'indirizzo e-mail mediante il quale intendono partecipare all'udienza.

23. Tutto quanto previsto ai punti precedenti si applicherà anche, in quanto compatibile, alle udienze preliminari o giudizi avanti al GUP con rito alternativo con soggetto in misura di sicurezza detentiva ovvero in misura cautelare custodiale che abbia avanzato espressa richiesta di trattazione del procedimento ai sensi dell'art. 83, 3° comma, lett. b) n. 1, 2 e 3 d.l. 18 del 17/03/2020. La Procura sarà notiziata dell'udienza preliminare o del giudizio con rito alternativo in video conferenza all'indirizzo mail istituzionale della segreteria penale e anche all'indirizzo mail istituzionale "giustizia.it" del PM d'udienza ovvero, se non ancora stabilito, all'indirizzo mail istituzionale "giustizia.it" del PM titolare del fascicolo. Le altre parti che avranno ricevuto l'avviso della fissazione dell'udienza saranno avvisate dell'onere di comunicare al Giudice l'indirizzo e-mail mediante il quale intendono partecipare all'udienza.
24. Allo stesso modo, quanto previsto ai punti precedenti si applicherà anche, in quanto compatibile, alle udienze dibattimentali o giudizi avanti al Tribunale con rito alternativo con soggetto in misura di sicurezza detentiva ovvero in misura cautelare custodiale che abbia avanzato espressa richiesta di trattazione del procedimento ai sensi dell'art. 83, 3° comma, lett. b) n. 1, 2 e 3 d.l. 18 del 17/03/2020. La Procura sarà notiziata dell'udienza in video conferenza all'indirizzo mail della segreteria penale e anche all'indirizzo mail istituzionale "giustizia.it" del PM d'udienza ovvero, se non ancora stabilito, all'indirizzo mail istituzionale "giustizia.it" del PM titolare del fascicolo. Le altre parti che avranno ricevuto l'avviso della fissazione dell'udienza saranno avvisate dell'onere di comunicare al Giudice l'indirizzo e-mail mediante il quale parteciperanno all'udienza.
25. Ove i collegamenti non siano possibili per difficoltà tecniche si procede nei modi ordinari.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dalle udienze del 2 aprile 2020 e sino alla conclusione dell'emergenza.

Le parti s'impegnano a verificare il funzionamento del presente protocollo e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie, soprattutto al fine di consentire la

partecipazione all'udienza da remoto del difensore nominato successivamente a quello designato in sede di arresto, con particolare riferimento alla facoltà di esaminare il fascicolo digitale di cui al punto 12, nonché al fine di valutare ulteriori opzioni di collegamento per il difensore, ad esempio servendosi di apposita postazione computerizzata installata presso i locali del Consiglio dell'Ordine all'interno del Tribunale.

A tal fine, il presente Protocollo è sottoposto ad un periodo di prova di 2 settimane a far data dalla sua sottoscrizione, all'esito del quale potranno essere valutati emendamenti o modifiche allo stesso ovvero ognuna delle parti sottoscriventi potrà revocarne l'adesione, laddove la sua concreta applicazione sia risultata impossibile o oltremodo difficoltosa o incompatibile con i dettati degli artt. 24 e 111 Cost.

Si conviene, inoltre, che la validità temporale del Protocollo in oggetto cessi nel momento in cui l'autorità governativa decreterà la fine dello stato di emergenza in atto.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo:

- Dott.ssa Chiara Comunale MAGRIF per il settore penale del Tribunale ordinario di Mantova;
- Dott.ssa Silvia Bertuzzi MAGRIF della Procura della Repubblica di Mantova,
- Avv. Giovanni Gasparini per la Camera Penale di Mantova;
- Avv. Matteo Bertogna per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova.

Si dispone la trasmissione - per opportuna conoscenza e per quanto di competenza - al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Brescia, al Sig. Procuratore Generale di Brescia, al Sig. Questore di Mantova, al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova, al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Mantova, al Sig. Comandante della Polizia Locale di Mantova, al Sig. Direttore della Casa Circondariale di Mantova.

Mantova, 31 marzo 2020

**Per il Presidente del Tribunale ordinario di Mantova,
Il Presidente Vicario (come da delega ricevuta)**

Dott. Enzo Rosina




Il Procuratore della Repubblica di Mantova

Dott.ssa Manuela Fasolato



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova

Avv. Chiara Messori



Il Presidente della Sezione di Mantova della Camera Penale della Lombardia Orientale

Avv. Gloria Emilia Trombini

